

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V, 18 dicembre 2009, n. 8367

Non è ammissibile la presentazione di un certificato cumulativo a mezzo fax e non in originale. La loro produzione in originale può avvenire anche in un momento successivo alla presentazione e fino al 26esimo giorno ante, su richiesta della Commissione elettorale circondariale.

Omissis.

Diritto. L'appello è infondato.

In primo luogo va rilevato, in punto di fatto e di diritto, che non sussiste alcun errore commesso dall'Ufficio elettorale centrale in tema di computo dei presentatori, poiché ai 1.037 certificati elettorali presentati, occorre sottrarre i 27 di cui al certificato cumulativo, esclusi per difetto di produzione della documentazione originale con decisione ritenuta legittima dal Tar ed i 13 certificati elettorali dei candidati agenti anche quali presentatori e sottoscrittori della lista con il risultato, quindi, di avere una lista presentata da n. 997 elettori, numero inferiore a quello richiesto dall'art. 14, comma 4, della legge 8 marzo 1951, n. 122 e correttamente considerato dall'Ufficio elettorale come insufficiente.

Non è ammissibile che i candidati di una lista siano anche presentatori della stessa.

Infatti la ragione d'essere dell'istituto della presentazione o sottoscrizione della lista è garantire la rappresentatività della formazione politica che si presenta alle elezioni così garantendo la serietà del confronto elettorale, obbligando le formazioni politiche ad attestare e dimostrare il loro radicamento territoriale, finalità che sarebbe frustrata qualora si consentisse ad una formazione politica di dimostrare ciò computando i candidati fra i presentatori.

Né la scarsa incidenza del numero dei candidati - presentatori - nella specie tredici - rileva poiché se proprio tale numero è incidente sulla quantità di sottoscrizioni che la legge richiede fissando il numero minimo di presentatori/sottoscrittori nel senso che tale numero minimo non venga raggiunto, l'Ufficio elettorale non può fare altro che escludere la lista deficitaria poiché le ragioni della scelta legislativa racchiusa nel numero minimo sono inderogabili dai partiti.

Veniamo ora al tema relativo al certificato cumulativo presentato a mezzo fax e non in originale innanzi alla Commissione elettorale.

Non risulta in alcun modo nella specie che sia stato violato l'insegnamento della Plenaria in materia di presentazione dei certificati dei sottoscrittori della lista attestanti la loro residenza ed iscrizione nelle liste elettorali ossia la qualità di elettori iscritti nelle liste dei Comuni compresi nella Provincia chiamata alle urne.

Per un primo orientamento (Sez. V, 3 ottobre 1994, n. 1091), gli articoli 28 e 32 del testo unico n. 570 del 1960 non prevedono che, mediante la presentazione di certificati, per i sottoscrittori debba essere dimostrata la qualità di elettori iscritti nelle liste del Comune. Pertanto, il giudice amministrativo non può ritenere sussistente un onere, che la legge non ha espressamente previsto, né può ravvisare una causa di esclusione dalla competizione elettorale.

Per l'orientamento più recente (Sez. V, 24 febbraio 1999, n. 209; Sez. V, 4 febbraio 1997, n. 137), la Commissione deve accertare se la presentazione della lista sia stata sottoscritta dagli elettori del Comune, sulla base della sola documentazione acquisita dal segretario comunale entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, ai sensi dell'art. 32, ottavo comma, del testo unico n. 570 del 1960. Pertanto, va disposta l'esclusione della lista il cui presentatore entro tale termine finale, non abbia depositato anche i certificati elettorali di tutti i sottoscrittori.

L'Adunanza Plenaria ha risolto la questione sulla base del testo degli articoli 32 e 33 del testo unico approvato col d.P.R. n. 570 del 1960 (CdS Ad. plen. n. 23 del 1999).

L'art. 32 dispone:

- al terzo comma, che la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da "elettori iscritti nelle liste del Comune";
- all'ottavo comma, che "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione";
- al nono comma, che "il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio".

L'art. 33 individua i poteri della Commissione elettorale circondariale, elenca i casi in cui essa ricusa le liste e, al terzo comma, dispone che essa, "entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione, si riunisce per udire nuovamente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle

modificazioni eseguite".

Dall'esame di tale normativa, si evince che la Commissione elettorale (come ha osservato la più recente giurisprudenza della Quinta Sezione) deve accertare se, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, la dichiarazione di presentazione della lista sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune".

Poiché la Commissione può ammettere la lista alla competizione solo nel caso di positivo riscontro della qualità di elettori dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, è onere del presentatore della lista depositare i loro certificati elettorali.

Gli articoli 32 e 33 del testo unico non hanno però disposto il dovere della Commissione di ruscare senz'altro la lista, qualora non siano stati presentati tali certificati elettorali (come ha osservato la decisione n. 1091 del 1994 della Quinta Sezione).

La Commissione può valutare se i relativi riscontri, anche in considerazione della popolazione del Comune, vadano svolti d'ufficio sulla base dell'esemplare delle liste elettorali depositate presso di essa e, se risulti necessario, può invitare il presentatore a depositare i certificati elettorali, in applicazione dell'art. 33, ultimo comma, per il quale la Commissione può "ammettere nuovi documenti" e deliberare, entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ciò comporta che:

- il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è tenuto ad acquisire i certificati elettorali dei sottoscrittori, rilasciandone dettagliata ricevuta, anche se essi gli siano consegnati dal presentatore oltre le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione, purché ciò avvenga fino al momento in cui egli abbia rimesso la documentazione alla Commissione elettorale circondariale, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del testo unico n. 570 del 1960;

- il presentatore della lista, qualora non sia stato in grado di consegnare i certificati elettorali dei sottoscrittori al segretario comunale, può direttamente consegnarli alla Commissione elettorale circondariale, che non può ruscare la lista se, dalla documentazione trasmessa dal segretario comunale o direttamente consegnata dal presentatore, le risulti che essa sia stata sottoscritta dal prescritto numero di "elettori iscritti nelle liste del Comune";

- nel caso di mancata produzione (anche parziale) dei certificati da parte del presentatore della lista, la Commissione elettorale deve tenere conto della documentazione posta a sua disposizione e, qualora ritenga di non potere svolgere con la propria struttura gli adempimenti (perché particolarmente onerosi, in ragione della popolazione del Comune), può disporre l'ammissione dei nuovi documenti, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma (fissando un adempimento che va rispettato dal presentatore della lista, tenuto a collaborare con gli uffici perché vi sia il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione);

- qualora il presentatore della lista neppure abbia tenuto conto della statuizione di integrazione della documentazione, la Commissione elettorale ruscata la lista, a causa del mancato riscontro di quanto prescritto dall'art. 32, terzo comma, del testo unico.

Orbene nella specie, la lista "X" non può lamentare alcuna violazione dei principi stabiliti dalla decisione dell'Adunanza Plenaria, sopra menzionati in modo analitico, essendo avvenuta proprio innanzi al Segretario dell'Ufficio elettorale centrale - dopo la sospensione dell'ammissione disposta in data 16 marzo 2008 - la presentazione della documentazione relativa ai certificati elettorali dei sottoscrittori della lista, risultata tuttavia ancora lacunosa ed insufficiente perché avvenuta mediante la produzione di un fax e non della documentazione originale idonea a dare certezza in ordine alla qualità ed allo status che deve essere certificato.

In sostanza il certificato collettivo del 12 marzo 2008 non reca le generalità complete dei sottoscrittori ma solo i loro nomi. Il certificato collettivo "a sanatoria" del 18 marzo 2008 è stato acquisito a mezzo fax e quindi non è in originale.

A nulla rileva che il certificato sia stato prodotto brevi manu al Segretario dell'Ufficio elettorale dopo essere stato trasmesso a mezzo fax da ufficio ad ufficio, poiché il punto è se fosse necessario la produzione del certificato in originale, questione alla quale il Tar ha dato risposta positiva e che l'appello contesta riproponendo in modo pedissequo le censure del primo grado.

Nel merito comunque il Collegio ritiene che l'originalità della documentazione sia imprescindibile per ragioni di certezza, al fine di garantire la corretta verifica della prescrizione di legge di cui all'art. 32 del d.P.R., n. 570 del 1960 ai sensi del quale "i presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore" potendo altrimenti aprirsi il varco ad una serie di manipolazioni del procedimento elettorale mediante la produzione di certificazioni di incerta origine e provenienza.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Omissis.